



CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

Provincia di Teramo

ORIGINALE

Registro Generale n. 175

DETERMINAZIONE DEL SETTORE SERVIZI GENERALI

N. 13 DEL 26-03-2019

Ufficio: SEGRETERIA

**Oggetto: CONTENZIOSO C.S./COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO -
SENTENZA N. 984/2017 CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI AVV. BARNABEI**

L'anno duemiladiciannove addì ventisei del mese di marzo,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Germano Mignini

PREMESSO che:

- la Sig.ra C.S. ha prestato attività lavorativa presso il Comune di Civitella del Tronto dal 1997 al 2012, con diverse forme contrattuali (L.S.U., CO.CO.CO., contratti a tempo determinato e contratti di somministrazione a tempo determinato);
- la Sig.ra C.S., assistita dall'Avv. Martina Barnabei, ha impugnato, dapprima in via stragiudiziale e successivamente in via giudiziale, i suddetti contratti con ricorso ex art.414 cpc dinanzi al Tribunale di Teramo – Sezione Lavoro rgl n. 2350/12, chiedendo di *“accertare e dichiarare, occorrendo anche ai sensi dell’art.2126 c.c., che tra la signora C. e il Comune di Civitella del Tronto è intercorso un rapporto di lavoro subordinato con decorrenza dal 1.11.2002 (o dalla diversa data che dovesse risultare in corso di causa), ad oggi (o alla diversa data che dovesse risultare in corso di causa), ovvero più rapporti di lavoro subordinato succedutisi, comunque con diritto all’inquadramento nella categoria B (profilo economico B1) del CCNL Enti Locali; accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire le differenze retributive per le ragioni di cui al ricorso e conseguentemente condannare il Comune di Civitella del Tronto, in persona del Sindaco pro tempore, a pagare alla ricorrente le somme derivanti dall’accertamento di cui sopra per un importo di euro 44.397,43 per differenze stipendiali ed euro 6.561,37 a titolo di TFS, salvo miglior calcolo ed eventuale CTU contabile. Condannare il Comune di Civitella del Tronto in persona del Sindaco protempore a versare agli enti previdenziali preposti i contributi*

previdenziali ed assistenziali dovuti in relazione al rapporto di lavoro di cui sopra; condannare il Comune di Civitella del Tronto, in persona del Sindaco pro tempore, a risarcire alla ricorrente il danno ex art.36 D.Lgs. 165/01 nella misura di 20 mensilità di retribuzione globale di fatto al tallone mensile di euro 1.342,67 o comunque non inferiore alle 12 mensilità di retribuzione globale di fatto o in ogni caso, a quell'importo che dovesse essere ritenuto equo e di giustizia anche sulla base di criteri diversi da quello indicato in ricorso. Oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese di causa, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario “;

- nel predetto giudizio il Comune di Civitella del Tronto resisteva, contestando le avverse ragioni e chiedendo il rigetto del ricorso;
- in primo grado la domanda veniva rigettata, di talché la signora C.S. ricorreva in appello ove il Comune di Civitella del Tronto resisteva, contestando le avverse ragioni e chiedendo il rigetto del ricorso;
- la Corte di Appello con sentenza n. 984/2017 statuiva “*P.Q.M. la Corte di Appello di L’Aquila, definitivamente pronunciando sull’appello proposto avverso la sentenza in data 5/1/2016 del Tribunale di Teramo in funzione di giudice del lavoro, così decide nel contraddittorio delle parti: in parziale accoglimento dell’appello e in modifica della sentenza impugnata condanna il Comune di Civitella del Tronto al pagamento in favore di C.S. della complessiva somma di € 52.586,81 a titolo di differenze retributive, di € 11.588,55 a titolo di TFR, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo, e di 3 mensilità della retribuzione globale di fatto parametrata ad € 1.342,67 a titolo di risarcimento danni ex art.36 D.Lgs.165/2001; condanna il resistente Comune al rimborso in favore dell’appellante delle spese di lite, liquidate nella misura di € 5.000,00 per il primo grado e di € 4.700,00 per l’appello, oltre spese forfettarie nella misura del 15% IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario. L’Aquila, il 14.12.2017”;*
- a seguito dell’emissione della sentenza, le Parti hanno manifestato stragiudizialmente la volontà di addivenire ad una transazione per porre fine alla controversia *de qua*, anche al fine di evitare i lunghi tempi necessari per il recupero dell’intero credito riconosciuto dalla sentenza, divenuta definitiva in data 14.06.2018, a fronte delle note difficoltà finanziarie in cui versano gli Enti locali;
- che con deliberazione n. 3 del 05/03/2019 Consiglio Comunale ha stabilito di approvare in via definitiva il **Verbale di Conciliazione in Sede Sindacale** (ai sensi e per gli effetti di cui all’art.2113, co.IV, c.c. nel testo modificato dall’art.6 della legge 11 agosto 1973, n.533, nonché ai sensi degli artt.410, 411 codice di procedura civile, così come modificati dall’art.31 della legge 4 novembre 2010, n.183) perfezionato dalle parti per il tramite dei rispettivi legali, autorizzando contestualmente un rappresentante dell’Amministrazione ed il procuratore dell’Ente alla sottoscrizione dello stesso;

CONSIDERATO che in data 18 marzo 2019, presso la sede della CGIL di Teramo, la Sig.ra C.S. assistita dall’Avv. Martina Barnabei, e il Dott. Gabriele Marcellini, in qualità di rappresentante dell’Amministrazione comunale delegato dal Sindaco, Avv. Cristina Di Pietro, hanno siglato il suddetto verbale di conciliazione il cui art. 4 stabilisce che il Comune di

Civitella del Tronto si impegna a corrispondere alla signora C.S. la somma lorda di € 32.000,00, per sorte capitale, e all'Avv. Martina Barnabei la somma di € 14.153,46 a titolo di spese legali liquidate dalla Corte d'Appello di L'Aquila per per il dopio grado di giudizio entro il 31 marzo 2019;

VISTA la fattura n.23/FE emessa dall'Avv. Martina Barnabei, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 2599/2019, recante un importo complessivo a carico del Comune pari ad € 14.153,46 per spese legali liquidate nella sentenza n. 984/2017 della Corte d'appello di L'Aquila;

RITENUTO doveroso provvedere alla liquidazione della somma in oggetto;

DATO ATTO che sono state rispettate le specifiche misure/azioni correttive in funzione di prevenzione del rischio corruzione, come previste nell'ambito del PTPC 2018/2020 confermato per il triennio 2019/2021 con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 19/02/2019;

VISTI il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e la L. 7 agosto 1990 n. 241;

VISTO il Regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e Servizi;

VISTI lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;

D E T E R M I N A

- 1) di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche ai fini della motivazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L. n. 241/1990;
- 2) di liquidare la somma di € 14.153,46 per spese legali relative alla sentenza n. 984/2017 della Corte d'appello di L'Aquila;
- 3) di imputare la spesa complessiva di € 14.153,46 sul capitolo 2495/1 G.R., impegno n. 477/18;
- 4) di accreditare all'Avv.Martina Barnabei la somma di € 11.601,20 (undicimilaseicentouno/20), al netto della ritenuta d'acconto, a mezzo di bonifico bancario su c/o IT35 H05424 15300 000 000 021305;
- 5) di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;

La presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio comunale ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183, c. 9, del D.Lgs. n. 267/2000.

L'ISTRUTTORE
Dott.ssa Ilenia Di Giacomo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Germano Mignini

(Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.

2/2005,

ss.mm.ii. e rispettive norme collegate)